

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

**REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE
“LAGO DI SIBOLLA”**

(approvato con delibera C.P. 145 del 22.07.1998 – con le integrazioni
modifiche e raccomandazioni introdotte dalla G.R.)

INDICE

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI:
Articolo 1	riferimenti ed efficacia
Articolo 2	finalità e articolazione delle norme
PARTE II	NORME URBANISTICO-EDILIZIE E DI TUTELA DELLE RISORSE
Articolo 3	assetto edilizio ed infrastrutturale
Articolo 4	tutela delle risorse e difesa del suolo
Articolo 5	tutela del bilancio idrico
Articolo 6	tutela delle qualità atmosferiche ed ambientali
PARTE III	GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
Articolo 7	gestione della riserva naturale
Articolo 8	composizione del comitato scientifico
Articolo 9	funzioni del comitato scientifico
Articolo 10	comitato tecnico
Articolo 11	concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nella riserva naturale
Articolo 12	vigilanza e attività di guida
Articolo 13	sanzioni amministrative
PARTE IV	STRUMENTI ATTUATIVI
Articolo 14	disciplina d'uso
Articolo 15	piani pluriennali economico-sociali
PARTE V	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 16	norme finanziarie
Articolo 17	controllo di gestione
Articolo 18	disposizioni finali e transitorie

REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE “LAGO DI SIBOLLA”

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 = RIFERIMENTI ED EFFICACIA

1. Le presenti norme costituiscono il Regolamento della Riserva Naturale Provinciale “Lago di Sibolla” in comune di Altopascio di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Lucca 28 maggio 1996 n. 48 istitutiva dell’Area Protetta.
2. Esse sono emanate ai sensi dell’art.16 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, in conformità ai principi stabiliti dall’art. 11 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed agli indirizzi previsti dal Primo Programma Regionale per le aree protette di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 1 aprile 1995 n. 133.
3. Per l’ambito geografico di applicazione di cui all’atto istitutivo, le presenti norme costituiscono parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui alla Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 5, ai sensi dell’art. 15 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, ed hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell’art. 10 della citata Legge Regionale n. 49/1995.
4. Per l’ambito geografico di applicazione di cui all’atto istitutivo, le presenti norme costituiscono variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Altopascio.
Entro i termini stabiliti dall’art. 16, comma 2, della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, il Comune di Altopascio è tenuto ad adeguare i propri regolamenti e il proprio strumento urbanistico alle presenti norme.

Articolo 2 = FINALITA’ E ARTICOLAZIONE DELLE NORME

1. Nell’ambito geografico di cui all’Atto istitutivo dell’Area Protetta, costituiscono finalità delle presenti norme la tutela del biotopo del Lago Sibolla, la conservazione del suo alto valore naturalistico, la conoscenza e lo studio delle sue peculiarità scientifiche, la riqualificazione ambientale complessiva dell’area, la conservazione delle formazioni vegetali igrofile tipiche dell’area palustre.
2. La presente normativa opera mediante:
 - a) i vincoli, le prescrizioni e la disciplina degli assetti edilizi, urbanistici, infrastrutturali, dell’uso delle risorse e di difesa del suolo;
 - b) le direttive di tutela e di valorizzazione dei valori ambientali, naturalistici e scientifici dei luoghi.
3. Essa si articola nelle seguenti parti:
 - Parte Prima – Disposizioni generali
 - Parte Seconda – Norme urbanistico-edilizie e di tutela delle risorse
 - Parte Terza – Gestione della Riserva Naturale
 - Parte Quarta – Strumenti attuativi
 - Parte Quinta – Disposizioni finali e transitorie

PARTE SECONDA: NORME URBANISTICO-EDILIZIE E DI TUTELA DELLE RISORSE

Articolo 3 = ASSETTO EDILIZIO ED INFRASTRUTTURALE

1. Fatte salve le deroghe di cui al comma successivo, all'interno della Riserva Naturale non è ammessa l'edificazione di nuove costruzioni di qualunque genere e per qualsiasi uso, ivi incluse quelle a carattere precario; parimenti è vietata la realizzazione di nuova viabilità di qualunque tipo e a qualunque titolo, ivi incluse aree di parcheggio e di sosta.
2. E' ammessa la realizzazione di quelle opere ritenute idonee e necessarie dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 7 per l'accessibilità e la frequentazione della Riserva Naturale, in esecuzione dei Piani Pluriennali Economico-Sociali di cui al successivo art. 15 e in ottemperanza alle disposizioni della Disciplina d'Uso di cui al successivo art. 14. Tali opere dovranno comunque essere realizzate utilizzando le tecniche più idonee a garantire la minore impermeabilità del suolo.

Articolo 4 = TUTELA DELLE RISORSE E DIFESA DEL SUOLO

1. Al fine di conservare l'integrità del valore scientifico del biotopo, non sono ammesse modificazioni alla morfologia dei luoghi, alla copertura vegetazionale e al popolamento floristico e faunistico, nonché la presenza di fonti inquinanti di qualunque tipo.
2. All'interno della Riserva Naturale, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, è fatto divieto:
 - a) di utilizzazione agricola, di allevamento e di pascolo;
 - b) di qualunque forma di caccia e di pesca;
 - c) della raccolta o asportazione di torba, di sfagni e di ogni specie vegetale e animale, se non per fini scientifici e previo vincolante parere del Comitato Scientifico e con le modalità espresse dalla Disciplina d'Uso di cui all'art. 14;
 - d) dell'introduzione e dell'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - e) di ogni forma di navigazione a motore;
 - f) di accendere fuochi, sparare razzi e provocare esplosioni;
 - g) di abbandonare rifiuti e residui di qualunque genere;
 - h) di introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzato;
 - i) di attivare discariche liquide e/o solide di qualsiasi tipo;
 - j) di aprire cave e miniere di qualsiasi tipo.
3. Sono ammessi, previo parere obbligatorio del Comitato Scientifico, interventi di controllo delle elofite (sfalcio periodico della cannuccia di padule) e di eventuali specie esotiche infestanti e tutti gli altri interventi finalizzati alla conservazione delle rare formazioni vegetali igrofile, alla corretta preservazione del biotopo e alla migioria delle sue condizioni ambientali, secondo le modalità previste dalla Disciplina d'Uso di cui al successivo art. 14.

Articolo 5 = TUTELA DEL BILANCIO IDRICO

1. Considerata la delicata situazione del bilancio idrico del biotopo, tutte le operazioni che possono influire positivamente sulla qualità e quantità di apporto idrico superficiale e sotterraneo sono oggetto di tutela.
2. Pertanto nella Riserva è fatto divieto:
 - a) della realizzazione di derivazioni idriche, con utilizzo o restituzione finale delle acque;
 - b) dell'emungimento delle acque per qualsiasi scopo;

- c) della restituzione di acque, anche provenienti da impianti di depurazione o filtraggio, nelle quantità e qualità fisiche e chimiche diverse da quelle dichiarate ammissibili dalla Disciplina d'Uso di cui all'art. 14;
- d) dell'apertura di impianti di emungimento idrico e di pozzi.

Articolo 6 = TUTELA DELLE QUALITA' ATMOSFERICHE ED AMBIENTALI

1. Al fine della prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dell'abbassamento del tasso di sostanze nocive di ricaduta, gli insediamenti produttivi assoggettati alla normativa del Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n° 203 e ricadenti entro la fascia esterna profonda mt. 500 misurata in proiezione orizzontale dai confini della Riserva naturale dovranno essere dotati di adeguati sistemi di filtraggio dei fumi, adeguandosi ai limiti minimi di accettabilità di cui alla Deliberazione Consiglio Regionale 19 febbraio 1991 n° 33 o a eventuali limiti restrittivi che saranno stabiliti mediante piano di risanamento regionale redatto ai sensi del D.P.R. n° 203/1988.
2. Lungo la rete stradale che lambisce la Riserva Naturale è vietata l'introduzione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne che per quelli a carattere informativo e/o scientifico dell'area stabiliti dal Comitato Scientifico.
3. E' fatto divieto di sorvolare la Riserva Naturale a quota inferiore a mt. 1000 con velivoli non autorizzati.
4. Sono vietati il campeggio libero sotto ogni forma, nonché la balneazione.

PARTE TERZA: GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

Articolo 7= GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

1. Fatta salva la facoltà di avvalersi degli strumenti previsti dal comma 1 dell'art. 15 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49 ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n. 142, l'Amministrazione Provinciale di Lucca gestisce la Riserva Naturale "Lago di Sibolla" mediante le proprie strutture. Essa provvede a coordinare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità della Riserva Naturale ed a gestirli mediante fondi propri e finanziamenti mirati, promuove le adeguate intese con i vari Enti competenti per specifiche materie e perfeziona le decisioni del Comitato Scientifico di cui al comma successivo con atti propri secondo le procedure di legge.
2. Al fine di garantire all'Amministrazione Provinciale un adeguato supporto tecnico-scientifico per la gestione della Riserva Naturale, sono istituiti un Comitato Scientifico Provinciale ed un Comitato Tecnico Provinciale, di seguito chiamati rispettivamente Comitato Scientifico e Comitato Tecnico.

Articolo 8 = COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è organo di consulenza della Giunta Provinciale ed è composto da sei esperti:
 - Un dottore in Scienze Naturali con indirizzo botanico;
 - Un dottore in Scienze Naturali con indirizzo zoologico;
 - Un dottore in Scienze Agrarie;
 - Un dottore in Scienze Biologiche;
 - Un dottore in Scienze Geologiche;

- Un dottore in Architettura con esperienza in materia urbanistica e ambientale.
2. Il Comitato Scientifico dura in carica quanto l'organo che lo esprime ed è nominato dal Consiglio Provinciale di Lucca sulla scorta di un elenco di tre nomi indicati da:
 - Università degli Studi di Pisa, per i dottori in Scienze Naturali, Agrarie, Biologiche e Geologiche;
 - Università degli studi di Firenze per il dottore in Architettura.
 Gli esperti del Comitato Scientifico non possono essere nominati per più di due volte consecutive.
 3. In particolari casi, ove ne sia ravvisata la necessità e su proposta dei suoi membri, il Comitato Scientifico può essere allargato ad altri esperti in specifiche materie.
 4. Il Comitato Scientifico ha sede presso la Provincia di Lucca, avvalendosi delle sue strutture e di un suo funzionario nelle vesti di Segretario. Alle convocazioni provvede la competente struttura dell'Ente.
 5. Agli esperti del Comitato Scientifico spetta un gettone di presenza per ogni riunione, oltre al rimborso spese e all'indennità di missione, secondo la disciplina prevista per i dirigenti provinciali. Alla liquidazione delle spettanze provvede la competente struttura dell'Ente sulla scorta di un prospetto riepilogativo delle presenze. L'entità del gettone di cui sopra è stabilita dalla Giunta Provinciale.

Articolo 9 = FUNZIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Coerentemente con le finalità del Regolamento, il Comitato Scientifico promuove:
 - a) la conoscenza delle aree mediante frequentazione e visite didattiche guidate nei modi stabiliti dalla Disciplina d'Uso di cui all'art. 14, nonché mediante specifiche pubblicazioni e l'attivazione di un centro di visita a carattere scientifico, naturalistico, storico e culturale;
 - b) la ricerca scientifica e il monitoraggio ambientale delle aree nei modi stabiliti dalla citata Disciplina d'Uso;
 - c) gli interventi necessari alla conservazione del biotopo e alla sua corretta fruizione, nonché le azioni di valorizzazione dell'Area Protetta nel quadro degli strumenti gestionali dell'area stessa.
2. Inoltre il Comitato Scientifico:
 - verifica la validità dei perimetri della Riserva Naturale e delle Aree Contigue, proponendone eventuali rettifiche ed adeguamenti sulla base di motivate ulteriori conoscenze;
 - esprime parere obbligatorio in merito ad ogni intervento sulla Riserva Naturale, fornendo indicazioni relativamente agli interventi nell'area contigua;
 - concorre alla redazione della Disciplina d'Uso di cui all'art. 14 e alle sue eventuali modifiche ed integrazioni;
 - concorre alla redazione dei Piani Pluriennali Economico-Sociali di cui all'art. 15, concorrendo alla verifica del loro stato di attuazione mediante un rapporto annuale consuntivo e previsionale alla Giunta Provinciale redatto entro il 28 febbraio di ogni anno;
 - valuta l'efficacia del presente Regolamento, proponendone eventuali modifiche ed integrazioni;
 - individua i temi prioritari per la conservazione e la gestione della Riserva Naturale, da sottoporre a studi e indagini scientifiche;
 - propone gli interventi conservativi e migliorativi e le loro modalità esecutive ritenute più idonee;

- concorre alla costituzione di un osservatorio scientifico permanente per il monitoraggio ambientale della Riserva Naturale e delle Aree Contigue.

Articolo 10 = COMITATO TECNICO

1. A supporto tecnico del Comitato Scientifico e della struttura dell'Amministrazione Provinciale di Lucca direttamente investita dalla gestione della Riserva Naturale, è costituito un Comitato Tecnico in cui sono rappresentati gli Enti territorialmente competenti sull'area per proprie materie, anche a seguito di accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Il Comitato Tecnico è composto:
 - Da un funzionario del Consorzio di Bonifica territorialmente competente;
 - Da un funzionario del Comune di Altopascio;
 - Da un funzionario di ciascun settore dell'Amministrazione Provinciale di Lucca investito per rispettiva competenza.
3. Alla designazione dei rispettivi funzionari provvedono gli Enti di cui al precedente comma.
4. Il Comitato Tecnico collabora con la struttura dell'Amministrazione Provinciale di Lucca direttamente investita dalla gestione della Riserva Naturale e con il Comitato Scientifico per le azioni di cui al precedente art. 9.
5. Il Comitato Tecnico può riunirsi congiuntamente al Comitato Scientifico e comunque su convocazione della struttura dell'Amministrazione Provinciale di Lucca direttamente investita dalla gestione della Riserva Naturale.
6. Ove sia ravvisata la necessità e su proposta dei suoi membri, il Comitato Tecnico può essere integrato con altri soggetti tecnici espressione degli interessi sociali e culturali organizzati operanti nell'area.

Articolo 11 = CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI NELLE AREE RICOMPRESSE NELLA RISERVA NATURALE

1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nella Riserva Naturale è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia di Lucca.
2. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991 n.394.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, con il nulla osta, semprechè non si sia determinato per decorrenze dei termini, è contestualmente rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge 29 giugno 1939 n. 1497 e alla Legge 8 agosto 1985 n. 431; il provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9 dell'art. 82 del Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 come modificato dall'art. 1 della citata Legge 431/1985, è trasmesso al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

Articolo 12 = VIGILANZA E ATTIVITA' DI GUIDA

1. Ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, la vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla Legge Regionale stessa, dal presente Regolamento della Riserva Naturale, dalla Disciplina d'Uso e dai Piani Pluriennali Economico-Sociali è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.
2. La Provincia si riserva la facoltà di demandare la vigilanza anche a personale da essa appositamente individuato, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. Anche ai fini del comma precedente la Provincia si riserva la facoltà di organizzare, d'intesa con la Regione, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida della Riserva Naturale, ai sensi dell'art. 14 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Articolo 13 = SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa, in caso di violazione delle norme di cui alla Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, al Regolamento della Riserva Naturale, alla Disciplina d'Uso e ai Piani Pluriennali Economico-Sociali si applicano le sanzioni amministrative nelle misure e con le procedure di cui all'art. 22 della citata Legge Regionale 49/1995.
2. Nel caso dell'esercizio di attività difformi o in contrasto con le norme di cui alla stessa Legge Regionale 49/1995, al Regolamento della Riserva Naturale, alla Disciplina d'Uso e ai Piani Pluriennali Economico-Sociali, il Presidente della Provincia si avvale della facoltà di emanare ordinanza-ingiunzione di sospensione e riduzione in pristino secondo quanto stabilito dall'art. 23 della citata Legge Regionale 49/1995.

PARTE QUARTA: STRUMENTI ATTUATIVI

Articolo 14 = DISCIPLINA D'USO

1. Entro sei mesi dall'insediamento del primo Comitato Scientifico, il Consiglio Provinciale di Lucca adotta la Disciplina d'Uso, appositamente predisposta in concorso con lo stesso Comitato.
2. La Disciplina d'Uso costituisce dettagliata specificazione del presente Regolamento.
3. La Disciplina d'Uso è approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Lucca.
4. All'interno della Riserva Naturale la Disciplina d'Uso stabilisce in modo dettagliato:
 - a) le modalità di accesso, soggiorno e circolazione del pubblico, ivi comprese le visite didattiche, nonché quelle previste per i disabili, portatori di handicap e per gli anziani;
 - b) le modalità di accesso per la frequentazione scientifica, nonché i criteri e le modalità per i prelievi a scopo scientifico delle specie vegetali e faunistiche;
 - c) le quantità e le qualità biogeochimiche delle acque eventualmente restituite al bacino superficiale di ricarica del Lago Sibolla;
 - d) i criteri per l'esecuzione delle opere necessarie alla conservazione del biotopo nonché di quelle mirate alla fruizione e all'accessibilità;

- e) la regolamentazione delle attività finalizzate ad interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche e al servizio sostitutivo;
- f) i criteri e le modalità per il monitoraggio scientifico delle qualità ambientali dell'area.

5. Le eventuali modifiche ed integrazioni della Disciplina d'Uso apportate nel tempo sono soggette alle procedure di cui al precedente comma 3.

Articolo 15 = PIANI PLURIENNALI ECONOMICO-SOCIALI

1. Nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 2 e nei limiti dettati dal presente Regolamento e dalla Disciplina d'Uso di cui al precedente art. 14, entro sei mesi dall'insediamento dei Comitati Scientifici la Provincia adotta i Piani Pluriennali Economico-Sociali ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49 con le procedure di cui all'art. 13 della stessa Legge Regionale, e tenendo conto delle particolarità dell'Area Protetta.
2. I Piani Pluriennali Economico-Sociali sono redatti dalla Provincia con il concorso del Comitato Scientifico e del Comitato Tecnico e sono approvati dal Consiglio.
3. I suddetti Piani, oltre a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 13 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n. 49, contengono i criteri e i parametri per eventuali indennizzi di legge conseguenti all'imposizione di limitazioni al normale e consolidato uso dei beni, le priorità, le modalità esecutive ed attuative ivi inclusi gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, le fonti di finanziamento e i tempi previsti per la realizzazione degli interventi nelle aree. A tal fine i Piani Pluriennali Economico-Sociali dovranno essere corredati da apposito e dettagliato Piano Finanziario.
I Piani di cui sopra possono essere estesi alle Aree Contigue attraverso intese con le rappresentanze dei vari soggetti operanti nell'area.
4. I Piani Pluriennali Economico-Sociali hanno validità triennale. Entro il 28 febbraio di ogni anno la loro attuazione è soggetta al controllo di gestione da parte della Provincia.

PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 = NORME FINANZIARIE

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 saranno imputati, a partire dal 1997, su apposito Capitolo di Bilancio di Previsione della Provincia di Lucca.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15 saranno imputati, a partire dal 1997, su specifici Capitoli di Bilancio di Previsione appositamente predisposti.

Articolo 17 = CONTROLLO DI GESTIONE

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno la struttura dell'Amministrazione Provinciale di Lucca direttamente investita dalla gestione della Riserva Naturale rimette all'esame della Giunta Provinciale una relazione consuntiva sull'attività svolta unitamente al rapporto redatto dal Comitato Scientifico.

2. Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n.49, entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia invia alla Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta in attuazione delle presenti norme.

Articolo 18 = DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il primo Comitato Scientifico di cui ai precedenti artt. 7 e 8 è nominato entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento.
2. Il primo Piano Pluriennale Economico-Sociale è adottato dalla Provincia nei termini e con le procedure di cui al precedente art. 15.
3. I piani, i programmi e le eventuali misure di disciplina relativi alle Aree Contigue di cui all'art. 25 della L.R. 11 aprile 1995, n. 49, dovranno essere finalizzati alla tutela e alla promozione dei valori ambientali, naturalistici e scientifici dei luoghi, nonché alla promozione delle attività agricole ed economiche compatibili ivi presenti e/o indotte.
4. Le eventuali misure di disciplina per le Aree Contigue saranno definite entro tre mesi dall'insediamento del primo Comitato Scientifico attraverso le opportune intese con i vari soggetti operanti sul territorio interessato. Tali misure dovranno disciplinare in particolare le attività di cui agli artt. 4,5 e 6 del presente Regolamento con particolare riferimento alla regolamentazione delle attività di emungimento delle acque dal bacino idrografico del Lago di Sibolla.